



Sent. 37/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati

dr. Valter Camillo Del Rosario

Presidente- relatore

dr. Guido Petrigni

Consigliere

dr. Giuseppe Vella

Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **23494** del registro di segreteria, relativo al conto giudiziale n. 43811, riguardante la riscossione delle imposte di soggiorno da parte dell'agente contabile **Frisoni Gabriella**, C.F. **FRSGRL58C63F244Z**, P. IVA 02470170412 - **struttura ricettiva "Hotel Leonardo Da Vinci" in Pesaro- esercizio 2020;**

visti gli atti e documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 20 marzo 2024, con l'assistenza del segretario dr. Valerio Carletti, il presidente relatore dr. Valter Camillo Del Rosario e il Pubblico Ministero, in persona della dr.ssa Cristina Valeri; non costituito l'agente contabile.

FATTO e DIRITTO

1. Il conto in esame riguarda la gestione degli incassi e dei riversamenti relativi all'imposta di soggiorno, da parte del suddetto agente contabile, relativamente all'esercizio finanziario 2020, in favore

del Comune di Pesaro.

Con relazione d'irregolarità n. 893/2023 il Magistrato istruttore ha riferito che il conto in oggetto è stato trasmesso al Comune il 2/3/2021 e da questi inviato alla Corte dei conti in data 1/6/2021.

Nella relazione è stato evidenziato che il Comune di Pesaro ha incaricato le strutture ricettive dell'incasso delle imposte di soggiorno, ne ha disciplinato le modalità di riversamento mediante apposito regolamento e ha comunicato a questa Sezione l'elenco degli agenti contabili incaricati di riscuotere tali imposte per i singoli anni.

Il conto in esame è stato predisposto utilizzando il mod. 21, come previsto dall'art. 1, c. 1, lett. z), del D.P.R. 194/1996, ed è firmato da colui che, secondo l'indicazione dell'Ente locale, esercitava la funzione imprenditoriale di gestione della struttura ricettiva; non risultano passaggi di gestione né scarichi contabili ed amministrativi, di cui all'art. 233, c. 2, del T.U. 267/2000.

Nel conto non v'è corrispondenza tra quanto riscosso e quanto versato per l'anno 2020; in particolare, risulterebbero rimosse somme pari ad € 3.486,00, a fronte di somme riversate al Comune pari a zero, determinandosi così uno scostamento di € 3.486,00.

Inoltre, il magistrato istruttore ha segnalato che, a seguito di raffronti tra quanto riportato nel mod. 21 e quanto desumibile dal portale “Alloggiati web”, emergerebbe un ulteriore scostamento per € 3.781,20; in proposito, è stata inoltrata segnalazione alla Procura regionale per l’effettuazione dei necessari approfondimenti istruttori.

Con la determina di parifica (all. B al provvedimento n. 606 del

25/3/2021) il Dirigente del Servizio Finanziario del Comune di Pesaro, dott. Claudio Chianese, ha dichiarato di non poter procedere alla parificazione del conto in oggetto con le scritture contabili dell'Ente, in quanto i versamenti per l'anno 2020 non risultavano eseguiti nella misura accertata in bilancio a titolo d'imposta di soggiorno.

Con nota prot. 124845/2023 il Comune di Pesaro ha confermato che alla data dell'11/10/2023 l'agente contabile della struttura ricettiva in oggetto non aveva ancora provveduto a regolarizzare la propria posizione debitoria.

Alla luce di tali rilievi, il Magistrato istruttore ha sottoposto la questione al giudizio della Sezione, ai sensi dell'art. 147, co. 2, del D.Lgs. n. 174/2016, *“al fine di pronunciarsi sulla illustrata criticità, che determina il mancato discarico e la richiesta di condanna dell'agente contabile al pagamento di quanto dovuto, considerato l'omesso riversamento delle somme riscosse nell'anno 2020, a titolo di imposta di soggiorno, per € 3.486,00, oltre agli ulteriori importi dovuti al Comune, a titolo di interessi, rivalutazione e sanzioni pecuniarie”*, salvi gli esiti delle verifiche in corso da parte della Procura.

2. All'udienza del 20 marzo 2024, il P.M. ha concluso per la dichiarazione d'irregolarità del conto, con conseguente condanna dell'agente contabile al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori e spese di giudizio, salvi gli esiti delle verifiche in corso.

3. Il Collegio rileva che dal complessivo esame della documentazione acquisita al fascicolo emerge, a tutt'oggi, il mancato riversamento per

l'esercizio finanziario 2020 della somma di € 3.486,00, per il quale non

risulta fornita alcuna giustificazione, anche in ragione della

contumacia dell'agente contabile.

Pertanto, non può procedersi al discarico del conto giudiziale, con

conseguente condanna dell'agente contabile al pagamento delle

somme non riversate in favore del Comune di Pesaro, oltre a

rivalutazione monetaria con decorrenza dall'omesso pagamento e

sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.

Sulla somma così rivalutata andranno calcolati gli interessi legali da

tale ultima data e sino all'effettivo soddisfo.

Sono, altresì, dovute le sanzioni amministrative previste dalla legge.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche,

definitivamente pronunciando:

- dichiara irregolare il conto giudiziale 43811 e, per l'effetto, condanna

l'agente contabile Frisoni Gabriella, C.F. FRSGRL58C63F244Z, P. IVA

02470170412 - struttura ricettiva "Hotel Leonardo Da Vinci" in

Pesaro- esercizio 2020, al pagamento della somma di € 3.486,00 in

favore del Comune di Pesaro, oltre a rivalutazione monetaria, con

decorrenza dall'omesso versamento e sino alla data di pubblicazione

della presente sentenza; sulla somma così rivalutata andranno

calcolati gli interessi legali da tale ultima data e sino all'effettivo

soddisfo; sono, altresì, dovute le sanzioni amministrative previste

dalla legge;

- condanna l'agente contabile alla rifusione delle spese processuali in favore dello Stato, che vengono liquidate, a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c.

Restano impregiudicati gli esiti delle ulteriori verifiche in corso di espletamento da parte della Procura regionale, per le ragioni specificate in motivazione.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20 marzo 2024.

Il Presidente- estensore

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

Sentenza depositata in segreteria in data 3 aprile 2024

Per il Direttore della Segreteria Dott.ssa Tiziana Camaioni

Il Funzionario di Segreteria

Dott. Valerio Carletti

(f.to digitalmente)